Modulistica S.C.I.A.



S. U. A. P.

Segnalazione certificata di inizio attività <u>Associazioni e Circoli</u>

INSTALLAZIONE di Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e giochi leciti e apparecchi meccanici.

(artt. 86, 110 TULPS R.D. 773/1931- art. 19 Legge 241/1990 - Legge 122/2010)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov il
Codice Fiscale residente a
via/piazza n cap tel
in qualità di PRESIDENTE della Associazione/Circolo Privato
C. F. / P. IVA sede legale in
prov via/piazza n
Iscritto al Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. di
(per i cittadini stranieri) dichiara di essere in possesso del permesso di soggiorno n.
rilasciato dalla Questura di in data con
scadenza
titolare di :
□ circolo privato affiliato(senza somministrazione);
esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma dell'art. 86 T.U.L.P.S. o di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.;
☐ in altre aree aperte al pubblico;
sita in Pellezzano , Via / Piazza
DICHIARA
Che la presente dichiarazione ANNULLA e SOSTITUISCE
□ la precedente denuncia e/o autorizzazione presentata per apparecchi da gioco prot. n.
del

e fo	rnisce una descrizione aggiornata, alla data di presentazione, degli apparecchi da gioco installati
nei	locali di Via / Piazza
	DICHIARA DI INIZIARE L'ATTIVITA'
Ai	sensi e per gli effetti ci cui all'art. 19 della legge 241/1990 e successive modifiche ed
inte	grazioni, nei locali di cui sopra, di :
	esercizio di n
	del T.U.L.P.S. lett.a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis,
	comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si
	attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti
	con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
	Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo
	della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite
	in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite,
	computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite,
	devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
	riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; lett. b) quelli, facenti parte della rete
	telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
	elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
	di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
	1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:1) il costo e le modalità di
	pagamento di ciascuna partita,2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;3)l'importo
	massimo e le modalità di riscossione delle vincite;4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite
	anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;5) le soluzioni di responsabilizzazione del
	giocatore da adottare sugli apparecchi;6)le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti
	autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera)
e p	per i quali sono stati rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
risp	ettivamente i seguenti Nulla Osta:
	esercizio di n
	PRIVI DI MONITOR di cui all'art. 110 comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. (apparecchi e congegni
	elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o
	strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore,
	per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della
	partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di
	diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della

partita)

	e per i quali sono stati rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
	rispettivamente i seguenti Nulla Osta:
	esercizio di n APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui <u>all'art. 110</u>
	comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. (apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o
	strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità
	del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro)
	e per i quali sono stati rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
	rispettivamente i seguenti Nulla Osta:
	esercizio di giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 del T.U.L.P.S.;
	giochi delle carte;
	biliardi a stecca o simili n;
	giochi di società (scacchi e simili);
	calcio balilla o calcio Italia n;
	altro (specificare);
	DICHIARA

A tal fine, a norma, degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

- di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.¹ (r.d. 773/1931) e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n 575 e successive modificazioni (antimafia);
- che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931) e dell'art. 38 della legge 388/2000 e successive modifiche e dei decreti Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2003 e 10 aprile 2003;

Nota vedi pag. 5

- di aver rispettato i termini entro cui gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S. installati sono stati convertiti in apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 o 7 lettere *a*) e *c*) del T.U.L.P.S. ovvero se non convertiti rimossi dal locale;
- che gli apparecchi installati nell'esercizio non riproducono il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti Nulla Osta di cui all'art. 38
 della legge 388/2000 e successive modifiche e che gli stessi accompagnano fisicamente
 ciascun apparecchio nell'esercizio e sono a disposizione per il controllo degli organi di
 vigilanza;
- che per gli stessi sono state assolte le imposte dovute ai sensi dell'art. 14-bis, comma1 del D.P.R. 640/1972 e successive modifiche;
- che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui alla presente D.I.A., è esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata;
- di rispettare quanto disposto dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n. 255 del 3.11.2003) recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 che possono essere installati presso esercizi pubblici..." sia per quanto riguarda il numero degli apparecchi installati sia per le modalità di installazione;
- di rispettare quanto previsto dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007;
- e che qualunque variazione relativa alla tipologia degli apparecchi automatici consentiti sarà comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa.

Pellezzano lì	
	firma del dichiarante

(firma da apporre davanti all'addetto dell'ufficio oppure allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento)

L'attività oggetto della presente dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato né da comunicazione all'amministrazione competente. (art. 19, co. 2 L. 241/90 s.m.i.).

ALLEGA:

- Copia Statuto Associazione/Circolo
- Certificato Affiliazione
- Copia Nulla Osta rilasciati A.A.M.S.

Normativa di riferimento:

- art. 110 Tulps; art. 86 Tulps; DM 27 ottobre 2003; L. 388/2000, art. 22; L. 289/2000, art. 39; D.L. 269/2003; L. 248/2006; D.L. 223/2006; D. Direttoriale 18.01.2007; Nota Min. Interno n. 557/PAS 1251.12001 del 23.05.07; Risoluzione Min. Sviluppo Economico del 26.06.2007 prot. n. 6513.

Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al co. 2 art. 19 L. 241/90, l'amministrazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e dei suoi effetti, salvo che ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

¹ Nota da pag. 3.

Art. 11. T.U.L.P.S.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

- Art. 12 T.U.L.P.S. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
- Art. 92 T.U.L.P.S. Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.